



IL TRIBUNALE DI BRINDISI

- Sezione Civile -

Composto dai seguenti magistrati

Dott. Sergio MEMMO - Presidente

Dott. Stefano MARZO – Giudice rel.

Dott. Caterina GRECO - Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto a n.664/2026 R.G. trattato all'udienza del 03.06.2026.

Oggetto: - Reclamo -

TRA

Parte_1 **p.i.** *P.IVA_1*)

Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Caporotundo

RECLAMANTE

E

Controparte_1 **(c.f.** *P.IVA_2*)

Rappresentato e difeso dall'Avv. S. M. Stricchiola

RESISTENTE

IN FATTO

Parte_1 propone reclamo avverso l'ordinanza del giudice di prime cure, dott. Maurizio Rubino, con la quale è stato rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dalla stessa **Parte_1** e diretto alla conservazione delle garanzie patrimoniali del credito vantato dalla predetta srl nei confronti del **CP_1** [...]. Il credito trae origine da un rapporto di subappalto instauratosi fra **Parte_1** (subappaltante) e DLG srl (appaltatore), relativamente a lavori di ampliamento della Scuola Elementare San Giovanni Bosco del Comune di Brindisi, dati in appalto dallo stesso **Controparte_2**.

Il motivo in base al quale il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso consiste nel rilevato difetto di autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante; consenso necessario, in forza dell'art. 119 co. 4 D. Lgs n. 36 del 2023, essendo l'appaltante un ente pubblico.

Rispetto a detta motivazione la società reclamante, nel censurare l'impugnato provvedimento, lamenta che *“tale valutazione si fonda su una lettura parziale e frammentaria della documentazione agli atti, che non tiene conto di una serie di elementi probatori decisivi e che dimostrano inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto di fatto fra la società reclamante e la stazione appaltante, caratterizzato da comportamenti incompatibili con la tesi del rigetto formale del subappalto”*

IN DIRITTO

Il motivo di censura dell'impugnata ordinanza è infondato, in quanto si basa su un presupposto di fatto del tutto irrilevante, vale a dire l'esistenza di elementi di fatto che sarebbero indicativi della configurabilità di una autorizzazione per fatti concludenti del subappalto da parte dell'ente pubblico appaltante.

Sul punto si deve evidenziare che è impossibile il formarsi dell'accordo per fatti concludenti rispetto ad un'attività procedimentalizzata di evidenza pubblica che, come tale, sfugge alle dinamiche privatistiche proprie delle intese per fatti concludenti e che invece si perfeziona con il provvedimento amministrativo autorizzativo di cui al co. 4 dell'art. 119 D.Lgs 36/2023 ovvero (in via alternativa) con il silenzio assenso ex co. 16 dello stesso art. 119.

Più in particolare, il comma 4 dell'art. 119 stabilisce quanto segue:

“I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;*
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare”.*

I successivi commi dello stesso art. 116 contengono la disciplina dell'iter procedimentale che conduce all'emissione del provvedimento autorizzativo del subappalto da parte della stazione appaltante.

Si tratta di un iter procedimentale complesso e di evidenza pubblica, volto ad assicurare che la P.A. appaltante sia messa in condizione di effettuare un'analitica e approfondita verifica di tutta una serie di requisiti soggettivi e oggettivi, in capo all'impresa subappaltatrice, che sono a presidio e tutela dell'interesse al buon andamento dell'azione amministrativa, che è sotteso all'esecuzione delle opere pubbliche oggetto dell'appalto.

Si è evidentemente di fronte a garanzie di interesse pubblico, che non possono consentire la sostituzione del complesso iter amministrativo previsto dalla legge con un accordo di tipo privatistico raggiungibile per "facta concludentia".

Ne è conferma il comma 16 dell'art. 119, che prevede che l'iter autorizzativo innanzi detto possa concludersi con il "silenzio assenso": *"l'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. **La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa**"*.

Proprio la predetta disciplina del "silenzio assenso" sta a dimostrare che l'unico "comportamento concludente" contemplato dal legislatore, nell'ambito di detta fattispecie procedimentale di evidenza pubblica, è il "silenzio" che matura dopo trenta giorni dalla tempestiva presentazione della comunicazione formale della richiesta di autorizzazione, con allegazione di copia autentica del contratto di subappalto e di tutte le ulteriori necessari documenti previsti dall'art. 119 (istanza di autorizzazione presentata "almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni", allegazione di copia autentica del contratto di subappalto, allegazione di dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103, nonché di dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto, DURC conforme ai requisiti di cui al comma 14).

In tal senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato: *"La disciplina vigente ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema costituito dal fatto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell'appalto che esegue. La nuova normativa, in conformità con le prescrizioni europee, si connota per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale ed eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente normativa. In coerenza con quanto previsto per alcune figure contrattuali nell'ambito del diritto civile, elemento imprescindibile è costituito dall'autorizzazione da parte*

della stazione appaltante (art. 119, comma 4)”. (Consiglio di Stato, sez. IV, 11.12.2023 n. 10675).

Non risulta né dedotto, né allegato, né tanto meno documentato dalla società reclamante che fosse stato rispettato il suddetto iter amministrativo, né che fosse stata presentata nei termini (almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni) istanza di autorizzazione al subappalto o che comunque, a fronte di una regolare e tempestiva richiesta di autorizzazione al subappalto, si fosse formato il silenzio assenso previsto dal comma 16 dell'art. 119.

In difetto del provvedimento autorizzativo, in difetto di prova della tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione al subappalto e in difetto di accertamento della formazione - ai sensi del comma 16 dell'art. 119 d. lgs. 36/2023 – del “silenzio assenso”, non è ammessa dalla legge alcuna forma alternativa di autorizzazione al subappalto “per fatti concludenti”, secondo i parametri propri di un accordo di natura privatistica.

Pertanto, non mette conto analizzare (in quanto del tutto irrilevanti) i singoli temi afferenti alle dedotte circostanze di fatto che - secondo la tesi difensiva di parte reclamante - sarebbero indicative del formarsi di un'autorizzazione per fatti concludenti, trattandosi di circostanze del tutto irrilevanti.

Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, le norme dettate in materia di appalti pubblici sono da ritenersi imperative e, conseguentemente, in caso di violazione, comportano la nullità ex art. 1418 co. 1 c.c. del contratto posto in essere (Cass. Sez. Un. n. 8472 del 15.03.2022). Pertanto, essendo inefficace nei confronti della P.A. appaltante il dedotto contratto di subappalto, per difetto di autorizzazione dello stesso ente pubblico appaltante, sono infondate le ragioni di credito che da detto contratto vorrebbero farsi derivare nei confronti del Controparte_1, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.

Giova, comunque, evidenziare che si tratta di invalidità relativa, che determina l'inefficacia del negozio di subappalto solo nei confronti della P.A. appaltante, ma che non travolge in modo assoluto i rapporti negoziali intercorsi fra la società subappaltante e quella subappaltatrice. Di conseguenza, l'odierna reclamante potrà sempre far valere nei confronti della società subappaltante le proprie ragioni economiche, esercitando nei confronti della stessa ogni opportuna azione di natura contrattuale oppure - ove occorra - di ingiustificato arricchimento.

Ogni altra questione posta resta assorbita dalla soluzione data al “thema decidendum” innanzi analizzato. In conclusione, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Alla soccombenza segue la condanna della società reclamante alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese processuali, che devono essere liquidate nella misura di complessivi euro 4.031,00 per compensi di avvocato (importo determinato in base ai minimi di tariffa previsti per i procedimenti cautelari, con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del procedimento, pari a euro 65.641), oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.

P.Q.M.

Il Tribunale, come innanzi composto, rigetta il reclamo proposto da *Parte_1*
[... contro il *Controparte_1* e condanna la società reclamante, in persona del
legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore del *Controparte_1*
delle spese processuali, nella misura di euro 4.031,00 per compensi di avvocato
(importo determinato in base ai minimi di tariffa previsti per i procedimenti cautelari,
con riferimento allo scaglione corrispondente al valore del procedimento, pari a euro
65.641), oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
Brindisi, 03.06.2026

IL GIUDICE EST.
Dott. Stefano Marzo

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Memmo